



CONFIDI CALTANISSETTA
C.F. 80009530850
Via G. A. Valenti 72 bis - 93100 Caltanissetta
Tel.: 0934- 581621- Fax: 0934- 543766
PEC: confidicl@legalmail.it
E - Mail: info@confidicl.it
Web: www.confidicl.it



Raccolta Newsletter n.28_2016



SOCI FONDATORI



Camera di Commercio
Caltanissetta



IN PARTNERSHIP CON



RICONOSCIMENTO REGIONE SICILIANA
DDG 535/06 del 01/12/2006



ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE



CONFIDI CALTANISSETTA
C.F. 80009530850
Via G. A. Valenti 72 bis - 93100 Caltanissetta
Tel.: 0934- 581621- Fax: 0934- 543766
PEC: confidicl@legalmail.it
E - Mail: info@confidicl.it
Web: www.confidicl.it



Gentili Soci,

Continua l'appuntamento con l'informazione. Richiamiamo la Vs. attenzione sui seguenti temi d'attualità:

- ✓ P.A: compensazione delle esattoriali
- ✓ Il credito d'imposta apre ai contratti di somministrazione lavoro
- ✓ Avvio del Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA): sussidio in sostegno delle famiglie per superare la condizione di povertà
- ✓ Ottava Salvaguardia Esodati: il Disegno di legge
- ✓ Jobs Act, il licenziamento per giustificato motivo

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti i ns. uffici restano a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti.

Nicola Pastorello – Direttore Confidi CL

SOCI FONDATORI



IN PARTNERSHIP CON



RICONOSCIMENTO REGIONE SICILIANA
DDG 535/06 del 01/12/2006



ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE



CONFIDI CALTANISSETTA
C.F. 80009530850
Via G. A. Valenti 72 bis - 93100 Caltanissetta
Tel.: 0934- 581621- Fax: 0934- 543766
PEC: confidicl@legalmail.it
E - Mail: info@confidicl.it
Web: www.confidicl.it



P.A: compensazione delle esattoriali

Con il Decreto 27 giugno 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12.07.2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che in materia di compensazione, nell'anno 2016, delle cartelle esattoriali in favore d'impres e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione trovano applicazione le disposizioni previste per il 2014. In particolare le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 24 settembre 2014, recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore d'impres e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della Pubblica Amministrazione», si applicano, con le medesime modalità, anche per l'anno 2016, con riferimento alle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015.

Premessa

Il decreto di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quindi va a confermare quelle che erano le disposizioni previste per la compensazione di cartelle esattoriali notificate nel 2014 con crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato; i crediti commerciali nei confronti della PA, se certificati, possono essere utilizzati anche per versare le somme dovute in seguito ad accertamento con adesione, adesione all' invito al contraddittorio o al pvc, acquiescenza, conciliazione giudiziale e mediazione.

Andando a riprendere il provvedimento riferibile proprio a quell'anno, il Decreto Mef del 24 settembre 2014, le disposizioni contenute rimandano espressamente ai Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n.152 del 2 luglio 2012. Analizziamo quindi quelli che sono i contenuti dispositivi rinvenibili dal contenuto letterario dei documenti espressamente richiamati, ossia i Decreti del Mef del 22 maggio e del 25 giugno 2012

SOCI FONDATORI



Camera di Commercio
Caltanissetta



IN PARTNERSHIP CON



RICONOSCIMENTO REGIONE SICILIANA
DDG 535/06 del 01/12/2006



ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE



CONFIDI CALTANISSETTA
C.F. 80009530850
Via G. A. Valenti 72 bis - 93100 Caltanissetta
Tel.: 0934- 581621- Fax: 0934- 543766
PEC: confidicl@legalmail.it
E - Mail: info@confidicl.it
Web: www.confidicl.it



soffermandoci soprattutto su quest'ultimo e sulle modifiche apportate dal successivo decreto del 19 ottobre 2012.

Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo

I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero per entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione di esistenza del credito.

Per esercitare la compensazione di cui all'art. 1, il titolare del credito acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni.

L'art. 27, co. 2, D.L. 24.4.2014, n. 66, conv. con modif. dalla L. 23.6. 2014, n. 89, ha esteso l'ambito di applicazione della certificazione alla totalità delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e che, conseguentemente, l'art. 39, co.1-bis, D.L. 66/2014, ha stabilito che la medesima estensione opera anche per le compensazioni di cui all'art. 28-quater, D.P.R. 602/1973.

Procedura di compensazione

Il titolare del credito, acquisita la certificazione di cui sopra, deve provvedere a presentarla all'agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme dovute; qualora si perfezioni solo un pagamento parziale, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare all'agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere.

Qualora la compensazione ha ad oggetto solo un pagamento parziale delle somme dovute, il contribuente è tenuto ad indicare le posizioni debitorie da estinguere.

SOCI FONDATORI



Camera di Commercio
Caltanissetta



IN PARTNERSHIP CON



RICONOSCIMENTO REGIONE SICILIANA
DDG 535/06 del 01/12/2006



ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE



CONFIDI CALTANISSETTA
C.F. 80009530850
Via G. A. Valenti 72 bis - 93100 Caltanissetta
Tel.: 0934- 581621- Fax: 0934- 543766
PEC: confidicl@legalmail.it
E - Mail: info@confidicl.it
Web: www.confidicl.it



In caso di mancata indicazione, l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ossia:

- se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore dell'esattore;
- per le rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di soprattassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore dell'esattore se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora;
- per i debiti d'imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote d'imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.

Una volta ricevuta la certificazione, l'Agente della riscossione entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, procede alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione; nei dieci giorni successivi alla richiesta dell'agente della riscossione, l'Amministrazione debitrice è tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'agente della riscossione che informa il titolare del credito.

L'art. 4, comma 4 del Decreto del 25 giugno 2012 stabilisce che In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione.

L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

SOCI FONDATORI



Camera di Commercio
Caltanissetta



IN PARTNERSHIP CON



RICONOSCIMENTO REGIONE SICILIANA
DDG 535/06 del 01/12/2006



ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE



CONFIDI CALTANISSETTA
C.F. 80009530850
Via G. A. Valenti 72 bis - 93100 Caltanissetta
Tel.: 0934- 581621- Fax: 0934- 543766
PEC: confidicl@legalmail.it
E - Mail: info@confidicl.it
Web: www.confidicl.it



L'agente della riscossione comunica all'ente debitore e all'ente impositore entro i cinque giorni lavorativi successivi l'avvenuta compensazione tramite posta elettronica certificata o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica disciplinata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 13, comma 2, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Fonte: Fiscal Focus

SOCI FONDATORI



Camera di Commercio
Caltanissetta



IN PARTNERSHIP CON



RICONOSCIMENTO REGIONE SICILIANA
DDG 535/06 del 01/12/2006



ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE



CONFIDI CALTANISSETTA
C.F. 80009530850
Via G. A. Valenti 72 bis - 93100 Caltanissetta
Tel.: 0934- 581621- Fax: 0934- 543766
PEC: confidicl@legalmail.it
E - Mail: info@confidicl.it
Web: www.confidicl.it



Il credito d'imposta apre ai contratti di somministrazione lavoro

Con la risoluzione n. 55/E del 19 luglio l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le spese sostenute per i contratti di somministrazione di lavoro relativi a personale altamente qualificato rientrano tra quelle che danno diritto all'agevolazione introdotta dal Dl n. 145/2013, in quanto sostanzialmente equiparate a quelle per il personale dipendente.

La natura dell'agevolazione

A tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Le spese devono essere sostenute a partire dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. La misura dell'agevolazione è del 50 per cento per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. "extra muros" (contratti con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative).

Il contratto di somministrazione

La disciplina del contratto di somministrazione, contenuta nel Dlgs n. 81/2015, prevede che per tutta la durata del rapporto contrattuale i lavoratori svolgano la loro attività alle dipendenze dell'agenzia di somministrazione, ma nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'impresa utilizzatrice. Le Entrate specificano che, da un punto di vista sostanziale, il "rapporto di lavoro" instaurato tra l'utilizzatore e il lavoratore ha caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore. Di conseguenza i costi sostenuti dal datore di lavoro, ad eccezione delle spese relative al contratto commerciale stipulato con il somministratore, rientrano tra quelli per personale altamente qualificato ammessi al beneficio.

Fonte: AdE

SOCI FONDATORI



Camera di Commercio
Caltanissetta



IN PARTNERSHIP CON



RICONOSCIMENTO REGIONE SICILIANA
DDG 535/06 del 01/12/2006



ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE



CONFIDI CALTANISSETTA
C.F. 80009530850
Via G. A. Valenti 72 bis - 93100 Caltanissetta
Tel.: 0934- 581621- Fax: 0934- 543766
PEC: confidicl@legalmail.it
E - Mail: info@confidicl.it
Web: www.confidicl.it



Avvio del Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA): sussidio in sostegno delle famiglie per superare la condizione di povertà

La SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata.

L'INPS, con circ. 19-07-2016 n.133 rende noto che è operativo il c.d. Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), disciplinato dal DM 26 maggio 2016 n. 5212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, che ha disciplinato l'attivazione del nuovo servizio, fissandone le linee guida nonché i rinnovati criteri e le procedure operative.

La SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata. Il sussidio è subordinato ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché con soggetti privati ed enti no profit.

Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia. Il decreto affida ai Comuni la gestione operativa delle domande ed il relativo accoglimento/diniego, mentre l'Istituto è chiamato ad effettuare i controlli delle posizioni dei soggetti richiedenti per verificare il possesso dei requisiti richiesti.

Se si rispettano i contributi il sussidio viene concesso, con cadenza bimestrale, in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario, nelle seguenti misure:

- 1 membro - 80 euro
- 2 membri - 160 euro
- 3 membri - 240 euro

SOCI FONDATORI



Camera di Commercio
Caltanissetta



IN PARTNERSHIP CON



RICONOSCIMENTO REGIONE SICILIANA
DDG 535/06 del 01/12/2006



ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE



CONFIDI CALTANISSETTA
C.F. 80009530850
Via G. A. Valenti 72 bis - 93100 Caltanissetta
Tel.: 0934- 581621- Fax: 0934- 543766
PEC: confidicl@legalmail.it
E - Mail: info@confidicl.it
Web: www.confidicl.it



– 4 membri - 320 euro

I cittadini interessati in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare le domande a partire dal prossimo 2 settembre, direttamente al proprio Comune di appartenenza che, successivamente, provvederà ad inoltrarle all'Inps, ai fini della verifica automatica delle condizioni previste dal Decreto 26 maggio 2016 (ISEE, presenza di eventuali altre prestazioni di natura assistenziale, situazione lavorativa ecc.) e della conseguente disposizione dei benefici economici, che saranno erogati dal Gestore del servizio attraverso una Carta precaricata.

Fonte: Inps

SOCI FONDATORI



Camera di Commercio
Caltanissetta



IN PARTNERSHIP CON



RICONOSCIMENTO REGIONE SICILIANA
DDG 535/06 del 01/12/2006



ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE



CONFIDI CALTANISSETTA
C.F. 80009530850
Via G. A. Valenti 72 bis - 93100 Caltanissetta
Tel.: 0934- 581621- Fax: 0934- 543766
PEC: confidicl@legalmail.it
E - Mail: info@confidicl.it
Web: www.confidicl.it



Ottava Salvaguardia Esodati: il Disegno di legge

I lavoratori fuoriusciti entro fine 2011 che maturano il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2019, oppure entro tre anni dalla fine della mobilità per coloro che hanno avuto accesso a questo ammortizzatore sociale e sono cessati entro fine 2014, con le regole ante Riforma Fornero, sono tutelati dal Ddl Damiano di ottava salvaguardia esodati: il disegno di legge è stato ufficialmente depositato alla Camera, inizia ora l'iter parlamentare. L'ottava salvaguardia tutela 32mila esodati fino ad ora rimasti fuori dalle precedenti salvaguardie.

Nel dettaglio, ecco chi sono i 32mila esodati rimasti fuori dalle precedenti salvaguardie ed ora tutelati:

- ✓ 6mila 800 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi stipulati entro la fine del 2011, e cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2014 che perfezionano il requisito per la pensione con le regole ante riforma Fornero entro tre anni dalla fine dell'indennità di mobilità, anche con versamento dei contributi volontari: sono compresi in questo contingente anche coloro che provengono da aziende cessate o interessate da procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, amministrazione straordinaria speciale), attivate entro il 31 dicembre 2011. Eventuali periodi di sospensione della mobilità per svolgere attività lavorativa, mantenendo l'iscrizione nelle liste di mobilità, rilevano ai fini del prolungamento di fruizione dell'indennità e non comportano l'esclusione dalla salvaguardia.
- ✓ 25mila 200 soggetti, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato, espulsi entro fine 2011, che perfezionano i requisiti previdenziali entro il 31 dicembre 2019.

In pratica, avranno accesso a questa salvaguardia, nel caso in cui la legge venga approvata senza modifiche (l'iter è quello normale di un disegno di legge, che quindi deve essere approvato dalla

SOCI FONDATORI



Camera di Commercio
Caltanissetta



IN PARTNERSHIP CON



RICONOSCIMENTO REGIONE SICILIANA
DDG 535/06 del 01/12/2006



ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE



CONFIDI CALTANISSETTA
C.F. 80009530850
Via G. A. Valenti 72 bis - 93100 Caltanissetta
Tel.: 0934- 581621- Fax: 0934- 543766
PEC: confidicl@legalmail.it
E - Mail: info@confidicl.it
Web: www.confidicl.it



camera e dal Senato), coloro che entro il 2019 o entro tre anni dalla fine della mobilità avranno maturato i seguenti requisiti:

- ✓ 61 anni e sette mesi di età e 36 anni di contributi, oppure 62 anni e sette mesi e 35 anni di contributi: è la quota 97,6, per i lavoratori dipendenti;
- ✓ 62 anni e sette mesi e 36 anni di contributi oppure 63 anni e sette mesi e 35 anni di contributi per gli autonomi (quota 98,7);
- ✓ 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica;
- ✓ 65 anni e sette mesi di età e 20 anni di contributi: pensione di vecchiaia;
- ✓ 62 anni e quattro mesi e 20 anni di contributi per le lavoratrici del privato.

Fonte: www.pmi.it

SOCI FONDATORI



Camera di Commercio
Caltanissetta



IN PARTNERSHIP CON



RICONOSCIMENTO REGIONE SICILIANA
DDG 535/06 del 01/12/2006



ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE



CONFIDI CALTANISSETTA
C.F. 80009530850
Via G. A. Valenti 72 bis - 93100 Caltanissetta
Tel.: 0934- 581621- Fax: 0934- 543766
PEC: confidicl@legalmail.it
E - Mail: info@confidicl.it
Web: www.confidicl.it



Jobs Act, il licenziamento per giustificato motivo

La Riforma Monti-Fornero ed il Pacchetto Lavoro Letta degli scorsi anni hanno modificato la disciplina dei licenziamenti (in particolare per giustificato motivo oggettivo con risarcimento e senza reintegro). Il licenziamento individuale di un lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato può avvenire per giusta causa (ex art. 2119 del codice civile) o giustificato motivo di cui all'art. 3, L.604/1966.

Il giustificato motivo

Il licenziamento per giustificato motivo può riguardare uno o più lavoratori (licenziamento plurimo) ma è ben diverso dal licenziamento collettivo (regolamentato dalla legge 223/1991). E' necessario un preavviso, in base ai contratti di lavoro, in mancanza del quale il datore di lavoro dovrà pagare al lavoratore la relativa retribuzione. Il giustificato motivo oggettivo si configura nel momento in cui esiste un'esplicita necessità dell'impresa (es.: crisi aziendale) e può riguardare ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento; il giustificato motivo soggettivo è invece legato a «un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro

Giustificato motivo soggettivo

Il giustificato motivo soggettivo si differenzia dalla giusta causa in quanto non così grave da consentire il licenziamento in tronco senza preavviso. Ha anch'esso una motivazione disciplinare, legata all'inadempienza del lavoratore rispetto agli obblighi contrattuali (contratto di riferimento). Ad esempio una prolungata assenza che l'azienda dimostri di non poter sopportare, avendo necessità di affidare ad altri quelle determinate mansioni. E' ammesso il licenziamento per superamento del periodo di comportamento (l'arco temporale in cui, in caso di malattia, il lavoratore ha diritto di conservare il posto) scaduta tale finestra, a meno che lo stato di malattia non dipenda dalla violazione di misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

SOCI FONDATORI



Camera di Commercio
Caltanissetta



IN PARTNERSHIP CON



RICONOSCIMENTO REGIONE SICILIANA
DDG 535/06 del 01/12/2006



ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE



CONFIDI CALTANISSETTA
C.F. 80009530850
Via G. A. Valenti 72 bis - 93100 Caltanissetta
Tel.: 0934- 581621- Fax: 0934- 543766
PEC: confidicl@legalmail.it
E - Mail: info@confidicl.it
Web: www.confidicl.it



Giustificato motivo oggettivo

Il diritto di libertà dell'attività economica privata è sancito dall'art. 41 della Costituzione: quando il datore di lavoro ritiene che per attuare delle modifiche sia necessario licenziare un dipendente ha facoltà di farlo, ma in caso di contestazione dovrà dimostrare il giustificato motivo oggettivo (ad esempio, il reale riassetto dell'azienda). Quindi è l'azienda ad avere l'onere della prova: deve dimostrare la sussistenza delle ragioni del licenziamento, il nesso di causalità con il recesso dal rapporto di lavoro, l'impossibilità di ricollocare il dipendente presso un reparto diverse o spostarlo a mansioni diverse rispetto a quelle precedentemente svolte (anche inferiori alle precedenti, se il lavoratore accetta).

In caso di ricorso, il giudice ha l'obbligo di controllare la veridicità delle ragioni addotte ma non può entrare nel merito delle scelte del datore di lavoro, ossia non può opporsi al ridimensionamento o riorganizzazione aziendale. Se in sede di contestazione il lavoratore si trovi nella possibilità di indicare mansioni che avrebbe potuto ricoprire, spetta al datore di lavoro motivare il mancato riposizionamento.

Il contenzioso

Se in seguito al ricorso del lavoratore il giudice dichiara illegittimo il licenziamento, il datore di lavoro dovrà applicare la tutela reale o quella obbligatoria. Nel primo caso sono previsti, in base all'art. 18 della legge 300/1970 (lo Statuto dei Lavoratori), il reintegro nel posto di lavoro e un risarcimento pari alla retribuzione maturata, includendo i contributi dal giorno del licenziamento a quello del reintegro, con un minimo di 5 mensilità.

Le modifiche all'articolo 18 della riforma del lavoro Monti-Fornero prevedono la possibilità di risarcimento senza reintegro nel caso in cui il licenziamento illegittimo sia avvenuto per motivi economici (giustificato motivo oggettivo), previo tentativo di conciliazione obbligatoria.

SOCI FONDATORI



Camera di Commercio
Caltanissetta



IN PARTNERSHIP CON



RICONOSCIMENTO REGIONE SICILIANA
DDG 535/06 del 01/12/2006



ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE



CONFIDI CALTANISSETTA
C.F. 80009530850
Via G. A. Valenti 72 bis - 93100 Caltanissetta
Tel.: 0934- 581621- Fax: 0934- 543766
PEC: confidicl@legalmail.it
E - Mail: info@confidicl.it
Web: www.confidicl.it



La riforma prevede anche una discrezionalità (pur limitata) del giudice sull'eventualità del reintegro anche nei casi di licenziamenti disciplinari (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo): l'alternativa è un'indennità fra 12 e 24 mensilità.

La tutela obbligatoria è invece normata dall'art. 8 della legge 604/1966, con la riassunzione entro 3 giorni o il risarcimento attraverso un'indennità tra 2,5 e 14 mensilità prendendo come riferimento l'ultima retribuzione. Questa seconda opzione riguarda spesso le PMI, perché l'articolo 18 non si applica alle imprese sotto i 15 dipendenti.

Fonte: www.pmi.it

SOCI FONDATORI



Camera di Commercio
Caltanissetta



IN PARTNERSHIP CON



RICONOSCIMENTO REGIONE SICILIANA
DDG 535/06 del 01/12/2006



ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE